

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**



**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ANZOLA DELL'EMILIA E L'ASSOCIAZIONE "ANZOLA SOLIDALE" PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ D'INTERESSE PUBBLICO.

Nr. Progr. **7**  
Data **19/01/2017**  
Seduta NR. **2**  
Titolo **1**  
Classe **17**  
Sottoclasse **0**

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** questo giorno **DICIANNOVE** del mese di **GENNAIO** alle ore **11:00** convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
VERONESI GIAMPIERO	SINDACO	S
MARCHESINI LORIS	ASSESSORE	S
GIORDANO ANTONIO	ASSESSORE	S
ROMA ANNALISA	ASSESSORE	S
TOLOMELLI VANNA	ASSESSORE	S
ZACCHIROLI DANILO	ASSESSORE	S
<i>Totale Presenti: 6</i>		<i>Totali Assenti: 0</i>

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il VICE SEGRETARIO del Comune, SAGGINI PATRIZIA.

Il Sig. VERONESI GIAMPIERO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ANZOLA DELL'EMILIA E L'ASSOCIAZIONE "ANZOLA SOLIDALE" PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ D'INTERESSE PUBBLICO.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- la Legge 07.12.2000 n. 383 riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali nell'autonomia e favorendone l'apporto per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;
- la Regione Emilia Romagna, con la Legge Regionale 09.12.2002 n. 34, riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile, favorendo il pluralismo e l'autonomia delle organizzazioni di promozione sociale;

Richiamato lo Statuto comunale, in particolare l'art. 3, comma 1, punto i): *“Il Comune di Anzola dell'Emilia si pone come obiettivo e finalità della propria azione la socialità e l'identità comunitaria, promuovendo e sostenendo tutte le forme di solidarietà e reciproco sostegno tra le persone, valorizzando l'associazionismo e il volontariato secondo il principio di sussidiarietà, e valorizzando il privato sociale senza scopo di lucro nei propri settori di attività”*;

Dato atto che è volontà dell'Amministrazione Comunale promuovere la crescita e lo sviluppo delle libere associazioni che siano rappresentative di valori appartenenti alla comunità locale, anche attraverso la stipulazione di convenzioni per la gestione di attività di promozione sociale, ai sensi dell'art. 12 della succitata Legge Regionale n. 34/2002;

Vista la deliberazione di G.C. n. 39 del 15.03.2016, esecutiva, avente oggetto: *“Convenzione tra il Comune di Anzola dell'Emilia e l'Associazione Anzola Solidale per la gestione di attività di interesse pubblico”*;

Vista altresì la deliberazione di G.C. n. 93 del 07.06.2016, successivamente rettificata con deliberazione di G.C. n. 108 del 06.07.2016, entrambe esecutive, con la quale si procedeva all'approvazione del contratto di comodato d'uso gratuito di una autovettura di proprietà comunale Fiat Punto - targa CM965WJ - alimentazione benzina - anno immatricolazione 2004, in dotazione all'Area Servizi alla Persona, all'Associazione di volontariato *“Anzola Solidale onlus”*, per la realizzazione delle attività di cui alla succitata convenzione;

Dato atto che, attraverso la convenzione di che trattasi, si dava continuità ad un progetto attivo sul territorio, avente l'obiettivo di favorire appieno la fattiva e concreta partecipazione dei cittadini ai processi di recupero e valorizzazione delle risorse del territorio, con conseguenti benefici di tipo ambientale e sociale, ed in particolare interventi di volontariato a carattere sociale, con funzioni di supporto a cittadini in difficoltà, attraverso il recupero degli invenduti a fini sociali;

Considerato che l'Associazione *“Anzola Solidale Onlus”*:

- persegue obiettivi che sono di particolare rilevanza per la comunità;
- ha maturato una significativa esperienza nell'ambito della attività oggetto della convenzione;
- è operativa da anni nel territorio;
- garantisce un buon livello qualitativo delle attività svolte;

- ha operato in rete con l'Amministrazione Comunale e nel rispetto di quanto stabilito nella convenzione, prefiggendosi come scopo di promuovere, a livello locale, la diffusione del valore della solidarietà e il supporto a cittadini in difficoltà;
- ha manifestato la volontà di continuare a svolgere la propria attività di promozione del valore della solidarietà nel territorio;

Considerato inoltre che l'Associazione in questione è iscritta:

- all'Albo delle Libere Forme Associative di questo Ente dal 06.03.2003;
- al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

Dato atto che l'Amministrazione comunale intende dare continuità al percorso intrapreso, assicurando il proseguimento delle attività di supporto a cittadini in difficoltà garantite dall'Associazione "Anzola Solidale Onlus";

Valutato che la realizzazione del progetto di che trattasi richieda l'utilizzo di una autovettura, senza la quale l'Associazione non è nelle condizioni per garantire appieno le attività di interesse pubblico oggetto della convenzione;

Ritenuto, per quanto sopra, di procedere:

- all'approvazione di una nuova convenzione con l'Associazione "Anzola Solidale Onlus" per la gestione di attività di interesse pubblico, con scadenza al 31.12.2019, nel testo allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- alla concessione in comodato d'uso gratuito all'Associazione stessa dell'autovettura suindicata, per l'intera durata della convenzione, secondo lo schema di contratto allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Richiamato l'art. 183, comma 6, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale stabilisce che: *"Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:*

- a) *sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;*
- b) *sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale";*

Dato atto a tal fine che l'assunzione dell'impegno in oggetto connessa a contratto pluriennale è finalizzata a garantire la continuità di servizi connessi con le funzioni fondamentali;

Dato atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, presunta in complessivi € 9.000,00 per l'intera durata della convenzione, trova disponibilità nel Macroaggregato "Trasferimenti correnti" del Bilancio 2016-2018, per gli anni 2017 e 2018, e verrà prevista in sede di predisposizione del Bilancio 2017/2019, per l'anno 2019;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito:

- a) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnica;

- b) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità contabile;  
Con voti unanimi resi nei modi di legge

**DELIBERA**

- 1) Di approvare la convenzione tra il Comune di Anzola dell'Emilia e l'Associazione "Anzola Solidale Onlus" per la gestione di attività di interesse pubblico, quale risulta dallo schema allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di concedere in comodato d'uso gratuito all'Associazione stessa dell'autovettura Fiat Punto - targa CM965WJ - alimentazione benzina - anno immatricolazione 2004, in dotazione all'Area Servizi alla Persona, per l'intera durata della convenzione, secondo lo schema allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di fissare al 31.12.2019 la scadenza della convenzione di che trattasi;
- 4) Di dare atto che la spesa massima derivante dal presente provvedimento, presunta in complessivi € 9.000,00 per l'intera durata della convenzione, trova disponibilità nel Macroaggregato "Trasferimenti correnti" del Bilancio 2016-2018, per gli anni 2017 e 2018, e verrà prevista in sede di predisposizione del Bilancio 2017-2019, per l'anno 2019;
- 5) Di demandare al Direttore dell'Area Servizi alla Persona la stipula della Convenzione e del Contratto di comodato gratuito dell'autovettura di cui sopra;  
Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**  
**Provincia di Bologna**

Rep. n° \_\_\_\_\_

**CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ANZOLA DELL'EMILIA E L'ASSOCIAZIONE "ANZOLA SOLIDALE" PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ D'INTERESSE PUBBLICO.**

L'anno duemila\_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella Residenza Municipale, con la presente scrittura privata a valersi ad ogni effetto di legge, tra:

1) il **Comune di Anzola dell'Emilia** (C.F. 80062710373), che in seguito sarà chiamato Comune, rappresentato dalla Dr.ssa Marina Busi, nata a Bologna il 17/04/1964, a termini dell'art. 32 del vigente Statuto Comunale ed in esecuzione della deliberazione di G.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva;

2) Associazione di volontariato "**Anzola Solidale ONLUS**" (C.F. 91243280376 ), con sede legale in Anzola dell'Emilia (BO) – Piazza Berlinguer n° 1, iscritta alla Sezione A dell'Albo delle libere forme associative di cui all'art. 8 del Regolamento comunale per gli istituti di partecipazione, rappresentata dal Sig. Guglielmo Guidi, in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione stessa

**PREMESSO CHE**

- che la Legge 07/12/2000 n. 383 riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali nell'autonomia e favorendone l'apporto per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;
- che la Regione Emilia Romagna con la Legge Regionale 09/12/2002 n. 34, riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile, favorendo il pluralismo e l'autonomia delle organizzazioni di promozione sociale, e detta altresì i principi generali che favoriscono i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni, per la gestione di attività di promozione sociale;
- che l'Amministrazione comunale, al fine di promuovere e valorizzare le libere forme associative e le libere organizzazioni di volontariato operanti nel territorio comunale, ha sancito nel proprio Statuto, all'art. 47, l'istituzione di un l'Albo delle associazioni volontarie, a cui sono iscritte le organizzazioni che ne facciano richiesta, costituite per il perseguimento di finalità sociali;
- che l'art. 8 del Regolamento comunale per gli istituti di partecipazione disciplina l'iscrizione all'Albo delle Libere Forme Associate di cui sopra, riconoscendo le Forme Associate iscritte all'Albo quali suoi interlocutori, al fine di promuovere idonee forme di collaborazione;

**Art. 1**

**Oggetto della convenzione**

Il Comune, nell'ambito della promozione di iniziative di partecipazione, sensibilizzazione e solidarietà pubblica, attiva con l'Associazione di volontariato "Anzola Solidale", che, tra i propri scopi e finalità, si prefigge la promozione a livello locale della diffusione del valore della solidarietà, un progetto specifico per la gestione delle seguenti attività:

- interventi di volontariato a carattere sociale, con funzioni di supporto a cittadini in

difficoltà, attraverso il recupero degli invenduti a fini sociali.

Il progetto si propone di:

- promuovere lo sviluppo di una economia solidale sul territorio attraverso una maggiore responsabilizzazione sociale delle organizzazioni commerciali;
- favorire appieno la fattiva e concreta partecipazione dei cittadini e/o di altri soggetti organizzati sul territorio ai processi di recupero e valorizzazione delle risorse, con conseguenti benefici di tipo ambientale e sociale, con l'intento di raggiungere un sempre più stringente coinvolgimento solidale dei cittadini nelle azioni per lo sviluppo del benessere della collettività;
- garantire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari a singole persone o famiglie in situazione di fragilità socio-economica.

L'attività di recupero e distribuzione è effettuata tenuto conto di quanto previsto dalla Legge 155/2003 "Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale".

## **Art. 2**

### **Impegni dell'Associazione**

L'Associazione si impegna a recuperare dalle aziende prodotti alimentari invenduti, ma ancora perfettamente consumabili, e a distribuirli gratuitamente a cittadini residenti in difficoltà. La distribuzione è aperta a tutti i cittadini residenti in situazione di fragilità socio-economica; in via prioritaria, la distribuzione deve avvenire a favore di cittadini in carico al Servizio Sociale del Comune di Anzola dell'Emilia, che li può segnalare attraverso l'invio di un apposito elenco, aggiornabile dallo stesso servizio in corso di validità della presente convenzione.

E' facoltà dell'Associazioni individuare autonomamente altri cittadini da inserire quali fruitori dell'attività di distribuzione; nel fare ciò, l'associazione impronta la propria azione al principio della partecipazione attiva dei destinatari, favorendo forme di responsabilizzazione e collaborazione nell'ambito del progetto stesso o di altre attività sociali che si svolgono nel territorio.

L'Associazione si impegna inoltre a realizzare annualmente almeno n. 2 giornate per la raccolta alimentare in Anzola dell'Emilia.

L'Associazione si impegna a partecipare alle attività della consulta del Volontariato e dell'Associazionismo.

## **Art. 3**

### **Impegni del Comune**

L'Amministrazione di Anzola dell'Emilia, a sostegno dell'associazione nell'ambito degli impegni di cui alla presente convenzione, si impegna a rimborsare all'Associazione, per un importo massimo di € 3.000,00 annui, le spese relative alle Polizze assicurative di cui al successivo art. 7, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa.

Una volta rimborsate le spese relative alle Polizze assicurative, la quota restante dell'importo massimo stabilito verrà erogata a rimborso spese per le attività connesse al funzionamento del progetto, previa presentazione di idonei rendiconti e documentazione giustificativa e del bilancio dell'associazione.

## **Art. 4**

### **Utilizzo locale**

Il Comune di Anzola dell'Emilia, per la realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione, mette a disposizione dell'Associazione il locale di cui all'allegato, sito in P.zza Berlinguer – piano terra, civico n. 3, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Qualsiasi altra destinazione è espressamente inibita.

In particolare, l'associazione si impegna a:

- utilizzare lo spazio con le modalità e secondo le finalità previste dalla presente convenzione ed a restituirlo all'Amministrazione alla scadenza della stessa;
- assumere la qualità di custode dello spazio e adottare ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose cagionati da fatto od omissione della medesima o dei suoi volontari, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune di Anzola dell'Emilia da qualsiasi responsabilità al riguardo;
- mantenere lo spazio in ottime condizioni di manutenzione ed efficienza nonché di pulizia, salvo il deperimento per vetustà compatibile con una regolare e diligente manutenzione, con particolare attenzione al corretto utilizzo delle utenze. Le eventuali spese telefoniche sono a carico dell'Associazione;
- non danneggiare e deteriorare la proprietà e segnalare tempestivamente al Comune ogni eventuale esigenza di interventi straordinari, nonché l'eventuale presenza di rischi.

È fatto espresso divieto all'associazione di cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, lo spazio messo a disposizione, così come di apportare variazioni, innovazioni, eliminazioni o addizioni su qualsiasi parte dello spazio stesso.

L'Associazione può acquisire, facendosi carico degli oneri, nuovi arredi e/o attrezzature, purché si attenga alle vigenti disposizioni di legge, con particolare attenzione all'omologazione e certificazione corretto montaggio, e previa autorizzazione del Comune.

L'Associazione assegnataria dovrà utilizzare lo spazio entro i limiti compatibili con le caratteristiche dello spazio stesso, con l'ambiente circostante, avendo riguardo al numero delle persone presenti, alle condizioni di igiene e sicurezza, al decoro, all'orario, all'impatto acustico, alla viabilità, ecc, curando in particolare di non arrecare molestia danno o disturbo di alcun genere a persone e cose, nel rispetto delle normative e regolamenti vigenti.

## **Art. 5**

### **Concessione autovettura**

Il Comune di Anzola dell'Emilia, per la realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione, concede in comodato d'uso gratuito alla Associazione una autovettura di proprietà comunale; i rapporti tra le parti saranno regolati da apposito contratto di comodato d'uso gratuito.

## **Art. 6**

### **Responsabilità ed obblighi**

L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione:

- ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari, operando al fine di sensibilizzare ed incentivare l'avvicinamento al volontariato di nuovi cittadini;
- a garantire che i volontari siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche di base e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari;
- ad attivare eventuali forme di collaborazione con i volontari iscritti all'Albo comunale della Cittadinanza attiva, sulla base di un Piano delle attività definito con i referenti comunali, ai sensi del vigente Regolamento per l'istituzione dell'Albo stesso.

Per effetto della presente convenzione non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra il personale addetto allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, che sarà messo a disposizione dall'Associazione, e il Comune; quest'ultimo è esonerato da qualsiasi responsabilità ed obbligo in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti che l'Associazione eventualmente dovesse assumere.

L'Associazione non potrà far carico di alcun obbligo fiscale e assicurativo al Comune, restando pertanto quest'ultimo sollevato da ogni responsabilità.

L'Associazione si assume la diretta, personale ed esclusiva responsabilità dell'osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e sulla tutela dei propri soci coinvolti nello svolgimento delle iniziative.

Per le attività svolte in autonomia l'Associazione si impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia e munirsi di tutte le autorizzazioni e/o permessi necessari per lo svolgimento dell'iniziativa, nonché rispettare le normative igienico-sanitarie vigenti in caso di somministrazione di alimenti.

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero occorrere alle persone per fatti conseguenti alla realizzazione dell'iniziativa/attività e provocati dall'imprudenza degli organizzatori e degli altri utilizzatori.

#### **Art. 7**

##### **Assicurazione**

Ai sensi della L. n. 266/1991 e L.R. n. 34/2002, l'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, come da polizza stipulata con idonea compagnia assicuratrice, da trasmettere al Comune prima dell'inizio delle prestazioni.

#### **Art. 8**

##### **Verifiche**

L'associazione si impegna a trasmettere al Comune:

- il rendiconto economico annuale;
- il bilancio delle attività realizzate, accompagnato da una breve relazione che evidenzi le attività svolte nell'anno;
- i dati relativi alle attività di recupero, donazione e distribuzione dei prodotti invenduti;
- gli eventuali programmi di attività/progetti definiti dall'associazione per il nuovo anno.

I documenti dovranno essere presentati entro il 31/10 di ogni anno.

Al termine della validità della convenzione, l'Associazione presenta al Comune una relazione finale sull'attività oggetto della presente convenzione. Prima della data di scadenza le parti si incontreranno per verificare lo stato di attuazione della presente convenzione.

#### **Art. 9**

##### **Durata**

La presente convenzione è valevole per il periodo fino al 31.12.2019.

L'eventuale rinnovo sarà oggetto di apposita nuova convenzione.

#### **Art. 10**

##### **Risoluzione della convenzione**

In caso di persistente e comprovata inadempienza da parte dell'Associazione agli impegni assunti con la presente convenzione, il Comune invierà immediata comunicazione scritta, con richiesta di chiarimenti, agli organi dell'Associazione stessa.

L'Associazione dovrà rispondere alla richiesta di chiarimenti entro dieci giorni. Qualora l'Associazione non faccia pervenire alcuna risposta e/o il Comune non si ritenga soddisfatto, il Comune medesimo, deciderà in merito alla recessione dalla convenzione e alla revoca della concessione dei locali.

L'Associazione potrà recedere dalla presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno gg. 30 in forma scritta che espliciti le motivazioni di tale recesso.



**Art. 11**  
**Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti convengono di riferirsi alle disposizioni in materia dettate dal Codice civile, nonché a tutte le altre disposizioni di legge vigenti. Qualora nel corso di sua validità fossero emanate nuove norme di legge e/o di regolamento, aventi incidenza sul rapporto di collaborazione così instaurato, si procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse.

**Art. 12**  
**Interpretazione**

Laddove sorgano dubbi nell'interpretazione delle clausole contenute nella presente convenzione le parti si impegnano ad adottare, di comune accordo, "formule di interpretazione autentica" che non integrano comunque la fattispecie di modifica/revisione della convenzione stessa.

**Art. 13**  
**Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 il Comune e l'Associazione sono autonomi titolari del trattamento dei dati personali relativi a terzi trattati in esecuzione della presente convenzione. Nel trattamento dei dati, compresi quelli relativi ai contraenti, le parti si impegnano ad ottemperare agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 e a tutte le altre disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

**Art. 14**  
**Controversie**

Ogni eventuale procedimento giudiziario, comunque relativo a questa convenzione, sarà di competenza esclusiva del Foro di Bologna.

**Art. 15**  
**Registrazione**

La presente Convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 secondo comma, del DPR 26.4.1986, n° 131, ed è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 17 D.L. n. 460/1997.

Atto letto, approvato e sottoscritto.

p. Comune di  
Anzola dell'Emilia  
IL DIRETTORE DELL'AREA  
SERVIZI ALLA PERSONA  
(Dr.ssa Marina Busi)

p. Associazione  

---

IL PRESIDENTE  
(Guglielmo Guidi)



**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**

**Provincia di Bologna**

Rep. n° \_\_\_\_\_

**CONTRATTO PER L'UTILIZZO A TITOLO DI COMODATO GRATUITO DI N. 1  
AUTOVETTURA DI PROPRIETA' COMUNALE TRA IL COMUNE DI ANZOLA  
DELL'EMILIA E L'ASSOCIAZIONE ANZOLA SOLIDALE**

L'anno duemila\_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_,  
nella Residenza Municipale, con la presente scrittura privata a valersi ad ogni effetto di legge, tra:

1) il **Comune di Anzola dell'Emilia** (C.F. 80062710373), che in seguito sarà chiamato Comune, rappresentato dalla Dr.ssa Marina Busi, nata a Bologna il 17/04/1964, a termini dell'art. 32 del vigente Statuto Comunale ed in esecuzione della deliberazione di G.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva;

2) Associazione di volontariato "**Anzola Solidale ONLUS**" (C.F. 91243280376 ), con sede legale in Anzola dell'Emilia (BO) – Piazza Berlinguer n° 1, iscritta alla Sezione A dell'Albo delle libere forme associative di cui all'art. 8 del Regolamento comunale per gli istituti di partecipazione, rappresentata dal Sig. Guglielmo Guidi, in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione stessa

**Premesso che**

- la Legge 07.12.2000 n. 383 riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo

sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali nell'autonomia e favorendone l'apporto per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;

- la Regione Emilia Romagna, con la Legge Regionale 09.12.2002 n. 34, riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile, favorendo il pluralismo e l'autonomia delle organizzazioni di promozione sociale;
- è volontà dell'Amministrazione Comunale promuovere la crescita e lo sviluppo delle libere associazioni che siano rappresentative di valori appartenenti alla comunità locale, anche attraverso la stipulazione di convenzioni per la gestione di attività di promozione sociale, ai sensi dell'art. 12 della succitata Legge Regionale n. 34/2002;
- l'Amministrazione Comunale, con deliberazione di G.C. n. \_\_\_ del \_\_.\_\_.\_\_\_\_, esecutiva, ha approvato una convenzione con l'Associazione Anzola Solidale per la gestione di attività di interesse pubblico, avente l'obiettivo di favorire appieno la fattiva e concreta partecipazione dei cittadini ai processi di recupero e valorizzazione delle risorse del territorio, in particolare attraverso il recupero dell'inventario, finalizzato alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari a singole persone o famiglie in situazione di fragilità socio-economica;
- con la medesima deliberazione G.C. \_\_\_/\_\_\_\_\_ l'amministrazione comunale ha stabilito di concedere in comodato d'uso gratuito all'Associazione una autovettura di proprietà comunale, finalizzata alla realizzazione delle attività di cui alla succitata convenzione, per l'intera durata della stessa;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra descritte si conviene e stipula quanto segue:

#### **Art. 1 - PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto di comodato gratuito.

#### **Art. 2 - OGGETTO**

La Parte comodante dà in comodato gratuito alla Parte Comodataria, che accetta e si impegna ad utilizzarla con la dovuta diligenza, n. 1 (una) autovettura:

– Fiat Punto - targa CM965WJ - alimentazione benzina - anno immatricolazione 2004.

Il comodatario dichiara di aver controllato lo stato di efficienza della autovettura e di averla trovata idonea all'uso pattuito.

Tutte le spese derivanti dall'utilizzo del suddetto bene sono completamente a carico del comodatario, il quale si impegna a mantenerlo nello stesso stato di conservazione in cui lo ha ricevuto. Pertanto, il comodatario si obbliga alla regolare attività finalizzata alla effettuazione del tagliando periodico di manutenzione. Si intendono, inoltre a carico del comodatario anche tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni altro onere derivante dalla disponibilità ed uso dei suddetti veicoli. Si precisa che il contratto di assicurazione RCA continuerà ad essere intestato al proprietario comodante e le tasse di possesso continueranno a riportare l'indicazione del comodante, in quanto proprietario ai sensi di legge.

#### **Art. 3 – DESTINAZIONE DELL'AUTOVETTURA**

L'autovettura si intende concessa in comodato gratuito esclusivamente per le realizzazione delle attività di cui alla vigente convenzione. Il comodatario si obbliga a non utilizzare il bene comodato per scopi differenti, nonché ad utilizzarlo con la massima diligenza.

Il comodatario si obbliga a custodire con cura la cosa comodata e a non cederla a terzi. Il comodatario si obbliga a restituire il bene nelle condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.

#### **Art.4 – TITOLARITÀ GIURIDICA**

Il comodatario non potrà avanzare alcuna pretesa sull'autovettura descritta al precedente art. 2 e i creditori dello stesso non potranno esperire alcuna azione esecutiva sull'autovettura per soddisfare i loro diritti di credito.

#### **Art. 5 – DURATA**

Il presente contratto si intenderà valido fino alla scadenza della vigente convenzione per la gestione di attività di interesse pubblico, fissata al 31/12/2019.

Nel caso in cui, prima della scadenza del termine convenuto, si verifichi che il comodatario non sia più nelle condizioni di perseguire gli scopi sociali in oggetto, la Parte comodante potrà esigere l'immediata restituzione dell'autovettura. In tale ipotesi resta inteso che, in caso di restituzione, è escluso qualsivoglia diritto di rivalsa o indennizzo a favore del comodatario.

#### **Art. 6 – RECESSO**

La Parte comodante potrà recedere da quanto disciplinato dal presente atto, previo preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicare al comodatario mediante raccomandata A/R, qualora quest'ultimo utilizzi l'autovettura per un uso diverso da quello pattuito (Art. 3).

Nel caso in cui sopravvenga una necessità urgente ed imprevista da parte del comodante, questi può esigerne la restituzione immediata anche in pendenza del termine convenuto.

#### **Art. 7 – RESTITUZIONE DELL'AUTOVETTURA**

L'autovettura in comodato sarà restituita presso la sede comunale nello stato in cui viene consegnata, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso, alla scadenza del termine convenuto all'art. 5, fatta salva la restituzione anticipata nei casi di recesso regolati dal presente contratto.

#### **Art. 8 – DIRITTI ED OBBLIGHI DELLA PARTE COMODANTE**

La Parte comodante provvederà al pagamento della tassa di possesso annuale e del premio annuale delle assicurazioni obbligatorie per legge.

#### **Art. 9 – DIRITTI E OBBLIGHI DEL COMODATARIO**

Il comodatario, a cui viene concesso in uso l'autovettura, si obbliga ad utilizzarla sempre nel rispetto della destinazione disposta dall'art. 3 del presente contratto.

Si obbliga, inoltre, ad adempiere a tutti gli obblighi previsti per legge in relazione alla qualità di comodatario.

È fatto divieto al comodatario di concedere l'autovettura in noleggio a pagamento, concessione o prestito a terzi di qualunque natura.

Il comodatario si obbliga ad utilizzare l'autovettura e conservarla con la diligenza del buon padre di famiglia. Il comodatario si impegna inoltre a mantenere in ordine il mezzo, rispettando le norme di manutenzione.

Sono a carico del comodatario i costi derivanti dall'utilizzo dell'autovettura, quali i costi relativi alle spese di assicurazione dei volontari o addetti preposti all'uso del veicolo, al carburante, alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Su tale ultimo punto si precisa che il comodatario provvederà al pagamento delle spese di manutenzione straordinaria previa approvazione del preventivo che il comodatario stesso riceverà dal fornitore e che avrà cura di far pervenire alla parte comodante; sarà cura della parte comodante, previo confronto con i referenti amministrativi dell'Associazione, provvedere all'autorizzazione del preventivo.

Sono a carico del comodatario i costi relativi alla effettuazione dei regolari tagliandi di manutenzione.

Il comodatario si obbliga, nell'utilizzo dell'autovettura, ad impiegare esclusivamente volontari in possesso dei requisiti di legge allo scopo dell'utilizzo previsto dal presente contratto nonché della patente necessaria alla guida.

Il comodatario risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni oltre alle spese.

Nel caso in cui la copertura assicurativa del veicolo concesso in comodato gratuito con la presente scrittura comprenda il diritto di rivalsa da parte della Compagnia di Assicurazioni nei confronti di Parte comodante, quest'ultima, a sua volta, eserciterà l'azione di rivalsa nei confronti del comodatario nei casi che di seguito vengono descritti:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- in caso di danni subiti dai terzi trasportati, qualora il trasporto non sia effettuato in conformità alle vigenti disposizioni di legge e/o in conformità alle indicazioni della carta di circolazione;

- in caso di guida con patente idonea ma scaduta;
- in caso di guida del conducente in stato di ebbrezza o sotto l'effetto dell'uso di stupefacenti;

In caso di sinistro, il comodatario si obbliga ad informare immediatamente, oltre la Compagnia Assicurativa, anche la parte comodante. Il comodatario sarà comunque responsabile della perdita, distruzione o sottrazione del veicolo o di parti dello stesso, nonché degli eventi dannosi per i quali non abbia inoltrato regolare denuncia alla Compagnia Assicurativa entro il termine massimo concesso, o per i quali per sua colpa non verrà liquidato l'indennizzo, e sarà obbligato pertanto a ripristinare il veicolo nella sua condizione originaria, a rimpiazzarne le parti con pezzi originali o a pagarne il valore.

#### **Art. 10 – RISOLUZIONE**

Il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui al presente atto ed, in particolare, degli obblighi imposti dal precedente art. 8, costituiscono giusta causa di risoluzione.

#### **Art. 11 – MODIFICHE**

Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante, ove non risulti da atto scritto firmato da ciascuna delle Parti.

#### **Art. 12 – COMUNICAZIONI**

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto.

#### **Art. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

#### **Art. 14 - DISCIPLINA DEL CONTRATTO**



Il presente contratto e' disciplinato, per tutto quanto non e' previsto nello stesso, dalle norme degli artt. 1803-1812, Codice civile, alle quali le parti si rimettono.

**Art. 15 - SPESE**

Le spese del presente contratto e tutte quelle accessorie, sono a carico del Comodatario. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso.

**Art. 16 - FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le parti in relazione al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Letto, confermato e sottoscritto a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

IL COMODANTE

IL COMODATARIO

\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma)

\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma)

**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**

**PROVINCIA DI BOLOGNA**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Numero Delibera 7 del 19/01/2017

**AREA SERVIZI ALLA PERSONA**

OGGETTO

**APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ANZOLA DELL'EMILIA E L'ASSOCIAZIONE "ANZOLA SOLIDALE" PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ D'INTERESSE PUBBLICO.**

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267*

<p>IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b></p> <p>IL DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</p> <p>Data 18/01/2017</p> <p>BUSI MARINA</p>
<p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b></p> <p>IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E ECONOMATO</p> <p>Data 18/01/2017</p> <p>RICOTTA PASQUALINO</p>

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 7 DEL 19/01/2017**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
VERONESI GIAMPIERO

IL VICE SEGRETARIO  
SAGGINI PATRIZIA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 24/01/2017